NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

# Art. 54

## Comitato importazioni ed esportazioni

L'esame delle questioni di carattere generale e normativo concernenti l'importazione e l'esportazione, sia definitiva che temporanea di film e di materiale cinematografico, salvo quanto disposto dalle norme in materia di istituzioni di nuove agevolazioni in materia di importazione ed esportazione temporanea, e demandato ad un Comitato che si riunisce presso il Ministero del commercio con l'estero. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' presieduto dai Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, ed e' composto di:

a) il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) il direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

c) il direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

d) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;

e) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

g) il direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;

h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

i) quattro membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato e' presieduto dal direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero. Il predetto Comitato si riunisce su iniziativa del presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 4 membri. E' in facolta' del Ministro per il commercio con l'estero di istituire, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un Comitato tecnico di lavoro per facilitare l'esame e la definizione delle pratiche correnti in materia di importazioni ed

esportazioni di film e di materiale cinematografico, composto di funzionari del Ministero dell'interno, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle finanze, nonche' di rappresentanti degli operatori economici interessati, designati dalla Commissione centrale per la cinematografia.

Versione in vigore dal 12 novembre 1965, non più in vigore dal 5 febbraio 1999 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia |
| Estremi | Legge 4 novembre 1965, n. 1213 |
| Titolo | X — Comitati e commissioni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-54-comitato-importazioni-ed-esportazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it